

[Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”](#), convertito – con modificazioni – dalla Legge 12 luglio 2024 n. 101

[Avviso per la sospensione del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024](#)

## 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Con il Decreto Legge 15 maggio 2024 n. 63 recante “*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*”, di seguito “**D.L. Agricoltura**”, come convertito – con modificazioni – dalla Legge 12 luglio 2024 n. 101, è stata prevista (cfr. art. 1 “*Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell’acquacoltura*”), per le **imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, ivi compresi i settori vitivinicolo e florovivaistico**, che, nell’**anno 2023**, abbiano subito una **riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20% rispetto all’anno precedent o una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento ovvero, in caso delle cooperative agricole, una diminuzione pari almeno al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria**, la **possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 (dodici) mesi, del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale** anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024.

## 2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE DI FINANZIAMENTO

Possono beneficiare della sospensione del pagamento della quota capitale dei Finanziamenti, le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, **ivi compresi i settori vitivinicolo e florovivaistico**:

- a) che attestino di aver subito, nell’anno 2023, una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20% rispetto all’anno precedente **o una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento ovvero, in caso delle cooperative agricole, una diminuzione pari almeno al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria**, tramite la presentazione di un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445;
- b) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 16 maggio 2024, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

La Filiale, al ricorrere dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), provvederà a gestire la richiesta, con il supporto degli uffici competenti per il consueto iter amministrativo, entro e non oltre 45 giorni lavorativi dalla ricezione in forma scritta della documentazione da parte del Cliente. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Filiali Cassa di Risparmio di Orvieto.

## 3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

In ogni caso la sospensione non comporterà novazione del contratto di Finanziamento originariamente sottoscritto. Restano ferme tutte le altre pattuizioni in detto contratto contenute.

La sospensione non comporta:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica di interessi di mora;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione comporta:

- Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di Finanziamento.

### **Effetti della sospensione della quota capitale della rata del Finanziamento**

La sospensione della sola quota capitale comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Finanziamento, con determinazione della "Nuova Scadenza" (scadenza originaria prorogata per il periodo corrispondente a quello della sospensione) e lo slittamento del piano d'ammortamento, attraverso la creazione di rate di soli interessi. La periodicità delle rate resterà la stessa prevista da contratto. Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo, così come rilevato alla data della sospensione. Ne consegue che la Parte Mutuataria pagherà, per il periodo di sospensione, rate di soli interessi calcolati al tasso applicato al contratto.